

Comune di Crema

Settore Personale e Organizzazione

Determinazione n. 01496 del 12/12/2014 N. Prog. 1986

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, LEGGE 31 1/2004 PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI VAILATE.

IL DIRIGENTE Personale e Organizzazione

VISTA la richiesta Prot. n. 8938/9.3 del 04.12.2014, acquisita al Protocollo Generale il 04.12.2014 al n. 34644, del Sindaco del Comune di Vailate di autorizzare il dipendente Bisighini Luciano Francesco, Ufficiale di Polizia Locale del Comune di Crema, a prestare attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, per n. 10 ore settimanali in aggiunta all'orario di lavoro a tempo pieno presso il Comune di Crema, nel periodo dal 12.12.2014 al 10.01.2015, per esigenze straordinarie:

VISTA la comunicazione del Responsabile della Polizia Locale del Comune di Vailate di modifica della decorrenza del periodo, e precisamente dal 16.12.2014 al 16.01.2015, confermata, per le vie brevi, dall'ufficio di segretteria di detto Comune;

VISTA la richiesta del 09.12.2014 del dipendente Bisighini Luciano Francesco di essere autorizzato a prestare l'attività lavorativa in oggetto;

PRESO ATTO del nulla osta del Comandante della Polizia Locale e del Sindaco del Comune di Crema allo svolgimento della prestazione lavorativa aggiuntiva, per come richiesta;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 55%, della Legge n. 311/2004 che dispone che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (..) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni perché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'art. 92, comma del Dlgs 267/2000 che prevede che "Gli enti locali possono costruire apporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, perché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";
- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 12.5.2005 che evidenzia la necessità che "gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Su questo piano è preminente il ruolo dell'ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi".
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, che alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1- comma 557 –della legge 311/2004;

VISTE la deliberazione della Corte dei Conti, sez Veneto 17/2008, e la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia n. 23/2009 da cui si evincono i sequenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004:

- "Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza"
- "La permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno presso l'amministraziode di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di prario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario";

VISTO che non esistono cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto o situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con le attività di istituto svolte dal dipendente Bisighini Luciano Francesco;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (esprésso dal Responsabile del Servizio che ha predisposto il presente atto;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il dipendente Bisighini Luciano Francesco, Lifficiale di Polizia Locale del Comune di Crema (categoria giuridica D3 - posizione economica D5), a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Vailate per 1. 10 ore lavorative settimanali, dal 16.12.2014 al 16.01.2015, in aggiunta all'orario di lavoro a tempo pieno presso il Comune di Crema, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004;
- 2) di dare atto che le modalità operative e ogni altro aspetto dell'attività lavorativa in oggetto saranno concordate tra i due Entinteressati, con particolare riferimento al Comandante della Polizia Locale di Crema per quanto attiene questa Amministrazione;

3) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Vailate e al dipendente.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole

Crema, li 10/12/2014

Il Responsabile del Servizio (Maria Gatti)

12/12/2014

II Dirigente Maria Caterina De Girolamo